

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

REGOLAMENTO INTERNO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO IN FAVORE DI INIZIATIVE MERITEVOLI

IL CONSIGLIO DEGLI AVVOCATI DI PADOVA nella seduta del 10 febbraio 2020

ADOTTA

il seguente regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (in seguito COA), di patrocinio in favore di iniziative meritevoli, come individuate all'articolo 2.
2. La decisione del COA è assunta sulla base di una valutazione discrezionale e insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2 - Individuazione delle iniziative meritevoli

1. Le iniziative per le quali può essere concesso dal COA, su richiesta preventiva dell'interessato, il patrocinio sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) eventi formativi nelle diverse tipologie previste dal regolamento CNF n. 6/14 sulla formazione continua;
 - b) congressi, manifestazioni pubbliche, convegni e pubblicazioni che, per i contenuti o le caratteristiche intrinseche, sono ritenuti particolarmente idonei a diffondere, sostenere e favorire la formazione giuridica, la conoscenza del ruolo etico e sociale dell'avvocato, la diffusione della cultura e dei valori della professione forense, la sensibilizzazione verso la tutela dei diritti e della legalità;
 - c) iniziative culturali, sportive o filantropiche che, per tematica coinvolta, rilevanza culturale e/o finalità di sensibilizzazione sociale, siano ritenute di interesse per l'Avvocatura.
2. Sono escluse dalla concessione del patrocinio dell'Ordine le iniziative che:
 - a) hanno finalità di pubblicità o promozione commerciale;
 - b) sono organizzate, promosse, o sostenute da partiti o movimenti politici, fondazioni, organizzazioni, comunque denominate, di notoria e diretta appartenenza politica, ancorché non costituite in forma di partito, o anche solo riconducibili ad aree o esponenti politici;
 - c) perseguono finalità non coerenti con il ruolo istituzionale del COA;
 - d) sono organizzate da soggetti debitori, a qualsiasi titolo, nei confronti del COA o delle sue Fondazioni e/o Organismi.

Art. 3 - Presentazione della richiesta

1. La richiesta è presentata al COA almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento al quale l'istanza si riferisce.
2. Nella richiesta è specificato, con riguardo alla iniziativa, quanto segue:

- a) le modalità di svolgimento (sede, date, orari, durata, etc.);
- b) la dettagliata descrizione e gli obiettivi perseguiti;
- c) se evento a partecipazione gratuita o a pagamento;
- d) le categorie a cui è proposta la partecipazione (ad es. avvocati, praticanti, operatori giudiziari, pubblici amministratori, cittadinanza, ecc.);
- e) nel caso di evento formativo accreditato ai sensi del regolamento CNF 6/2014, l'ente accreditante e i crediti riconosciuti, i controlli della partecipazione eventualmente posti in essere;
- f) qualora siano previsti contributi economici esterni, anche sotto forma di sponsorizzazione, i riferimenti degli enti erogatori/sponsor;
- g) la rilevanza, per diffusione territoriale e numero dei partecipanti;
- h) la modalità di diffusione della notizia dell'iniziativa.

Nel caso di eventi accreditati ai fini della Formazione professionale dal COA di Padova, si potrà fare riferimento alla richiesta di accreditamento relativa.

3. Il COA può in ogni tempo effettuare controlli e richiedere informazioni e documentazione ulteriori in ordine al soggetto organizzatore e all'iniziativa per la quale è presentata l'istanza. A titolo esemplificativo possono essere richieste la copia dell'atto costitutivo e dello statuto, la composizione dell'organo direttivo del soggetto richiedente o la presentazione sintetica del soggetto richiedente e delle finalità che lo stesso si propone.

Art. 4 - Concessione e spendita del patrocinio

1. Il patrocinio consiste nell'autorizzazione a far uso del nome e del logo del COA attraverso l'espressa indicazione, nel materiale divulgativo dell'iniziativa, della dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Padova".

2. La concessione del patrocinio non comporta ulteriori oneri o contribuzioni a carico del COA.

3. La spendita del patrocinio e l'utilizzo del logo non devono causare pregiudizio alcuno al prestigio e all'immagine del COA.

4. È obbligo per il richiedente:

- a) utilizzare il logo trasmesso dalla Segreteria del COA con la delibera di concessione del patrocinio;
- b) far pervenire al COA, prima dell'inizio dell'evento, la documentazione (locandine, brochure, pagine web, altro materiale divulgativo) circa la modalità di spendita del patrocinio e di utilizzo del logo.

5. Il patrocinio è revocato:

- a) se il richiedente, in sede di controllo da parte del COA, non produce la documentazione o le informazioni richieste;
- b) se il patrocinio e il logo del COA sono stati utilizzati per fini diversi da quelli per i quali è stata deliberata la concessione;
- c) se quanto dichiarato nella richiesta di concessione del patrocinio o allegato alla stessa risulta non veritiero.

In caso di revoca, il COA si riserva ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi.

Art. 5 - Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcuna responsabilità da parte del COA che rimane estraneo all'organizzazione e alla gestione dell'iniziativa e a ogni rapporto od obbligazione costituiti dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa stessa.

Art. 6 - Logo e patrocinio del Comitato Pari Opportunità e della Fondazione Forense

1. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche al caso di richieste di concessione del logo e del patrocinio del Comitato Pari Opportunità (di qui in avanti CPO) e della Fondazione Forense.

2. La richiesta potrà essere effettuata indifferentemente al CPO o al COA, per il patrocinio del CPO; oppure alla Fondazione Forense o al COA per il patrocinio della Fondazione.

Per il patrocinio del CPO, COA e CPO faranno una valutazione congiunta sui requisiti della richiesta al fine della concessione.

Analogamente, per il patrocinio della Fondazione Forense, COA e Fondazione Forense faranno una valutazione congiunta sui requisiti della richiesta al fine della concessione.

In caso di contrasto tra COA e CPO o Fondazione Forense sarà prevalente la valutazione espressa dal COA.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 2020, come da delibera in pari data del Consiglio dell'Ordine.